

Premessa

Avvicinandosi la scadenza del 28 febbraio 2018 crescono gli interrogativi circa la prima decorrenza dell'obbligo di pubblicazione.

Per questo motivo è stato chiesto al Ministro Calenda di far chiarezza in ordine alla prima scadenza della pubblicazione:

- 28 febbraio 2018 (per i contributi ricevuti nel 2017),
oppure
- 28 febbraio 2019 (per i contributi ricevuti nel 2018)?

In attesa di poter dare un'indicazione sicura anche agli enti ecclesiastici soggetti all'Arcivescovo di Milano, di seguito si illustra la nuova normativa qualora fosse da osservarsi già entro il 28 febbraio 2018.

Ai sensi di co. 125-129 della legge n. 124 del 4 agosto 2017 “[...] **le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente**”.

Un'attenuazione dell'obbligo è prevista dal co. 127 che prevede l'insussistenza di tale obbligo nel caso in cui *“l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato”*.

La sanzione per l'inosservanza dell'obbligo di pubblicazione è piuttosto significativa: *“L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente”* (c. 126).

L'Osservatorio Giuridico Legislativo della Conferenza Episcopale Italiana ha pubblicato la seguente Nota sul tema

Il comma 125 della L. 124 del 2017 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*) ha introdotto l'obbligo - per coloro che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e ricevono da queste "sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere" - di pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a tali apporti, a meno che si tratti di somme inferiori ai diecimila euro (v. in tal senso il comma 127). L'obbligo è esteso anche ai medesimi soggetti che hanno rapporti economici con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate.

L'inosservanza di tali obblighi comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente.

L'indicazione dei soggetti obbligati – quelli "di cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni" – appare estremamente ampia. Così come estremamente ampia appare l'indicazione dei vantaggi economici in presenza dei quali sussiste il sopra richiamato obbligo di trasparenza. Ciò sembra suggerire l'intenzione del legislatore di sottoporre a tale obbligo ogni ente che intrattenga rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e riceva da esse qualsiasi genere di "vantaggi" economici.

Anche gli enti ecclesiastici che - per gestire alcune fra le proprie molteplici attività, quali ad esempio le scuole parrocchiali - abbiano costituito un ramo onlus ovvero creato associazioni o fondazioni e, intrattenendo rapporti economici con le amministrazioni pubbliche, ricevano contributi comunali, regionali e ministeriali devono pertanto considerarsi sottoposti all'obbligo di pubblicazione sopra indicato.

Si comprende che l'adempimento possa risultare gravoso dal punto di vista pratico, ma le esigenze di trasparenza che ne ispirano la previsione rappresentano una priorità per la comunità ecclesiale.

Tenuto conto di quanto annotato dall'OGL – in particolare il fatto che sia davvero ampia indicazione dei soggetti e dei vantaggi, e che ciò suggerisce "***l'intenzione del legislatore di sottoporre a tale obbligo ogni ente che intrattenga rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e riceva da esse qualsiasi genere di "vantaggi" economici***" – si raccomanda agli enti ecclesiastici soggetti all'Arcivescovo di Milano (*in primis* le parrocchie) di adempiere all'obbligo di pubblicazione sui siti e sui portali web delle "*informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni*".

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano rientranti nel novero dei vantaggi economici:

- il contributo "8 per cento" degli oneri di urbanizzazioni ricevuto dai Comuni,
- i contributi ricevuti dal MIUR per l'attività scolastica,
- i contributi regionali ricevuti per le sezioni primavera,
- i contributi pubblici ricevuti per l'attività di formazione professionale,

- i contributi pubblici ricevuti per l'attività sanitaria e socio-sanitaria,
- i contributi regionali ricevuti dalle parrocchie per il progetto "Giovani Insieme",
- i contributi pubblici ricevuti per i Centri di Aggregazione Giovanili,
- i contributi comunali ricevuti dalle parrocchie per le attività istituzionali di rilevanza sociale (grest, attività oratoriane, iniziative di dopo-scuola, attività con gli anziani ...).

Tra i vantaggi economici vi sono anche i servizi erogati gratuitamente alle parrocchie dalle amministrazioni comunali, quali:

- fornitura dei mezzi di trasporto per le attività di grest,
- somministrazione di pasti ai ragazzi iscritti al grest,
- concessione gratuita di spazi ed ambienti.

Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto dalle parrocchie le seguenti richieste di chiarimento:

- 1) Come comportarsi quando la parrocchia non ha un sito o un portale web?

In assenza di indicazioni puntuali (di legge o di prassi) si suggerisce di pubblicare le informazioni sul bollettino parrocchiale o – in sua assenza – sulle bacheche parrocchiali.

- 2) Quali informazioni devono essere pubblicate?

In attesa di indicazioni più puntuali si raccomanda di pubblicare i seguenti dati:

- la data dell'incasso dell'importo (o del servizio gratuito ricevuto),
- l'importo percepito,
- la motivazione, oppure la descrizione del servizio gratuito ricevuto (per es. numero dei pasti o numero dei servizi di trasporto dei bambini del grest),
- l'amministrazione pubblica che ha erogato l'importo o assicurato il servizio gratuito.

- 3) Cosa deve intendersi per "ricevuti ... nell'anno precedente"?

Si devono considerare i vantaggi "effettivamente percepiti" (incassati, ricevuti, di cui si è beneficiato) nell'anno civile 2017.

Pertanto **non** sono da conteggiarsi:

- i contributi solo liquidati o di competenza del 2017 ma percepiti nel 2018;
- la quota di contributi ricevuti a titolo di acconto nel 2016 e relativi a contributi di pertinenza dell'anno 2017 (è il caso di contributi MIUR per le scuole dell'infanzia).

- 4) Come deve essere inteso il limite minimo di euro 10.000 affinché sussista l'obbligo di pubblicazione?

Alla luce del testo del co. 127 è prudente considerare tale importo riferito al totale dei vantaggi ricevuti nell'anno. Limitatamente alla verifica della soglia di euro 10.000, al di sotto della quale non sussiste l'obbligo di pubblicazione, per quanto riguarda i servizi gratuiti si suggerisce di procedere ad una loro valorizzazione a prezzo di mercato.

Avvocatura – Comunicato Portale 16 febbraio 2018
Obbligo di pubblicazione sul sito dell'ente i contributi pubblici percepiti nel 2017

Qualora dovessero essere pubblicate ulteriori indicazioni (dalla Pubblica Amministrazione o dall'Osservatorio Giuridico Legislativo della CEI), sarà premura dell'Avvocatura aggiornare tempestivamente il presente comunicato.